

Delibera n. **58/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 1/5

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico d'Italia per attività di collaborazione nei settori della raccolta e gestione dati geologici s.l., dello sviluppo della geologia applicata nell'ambito della difesa del suolo e delle collaborazioni su ricerche scientifiche e tecnologiche.

N. o.d.g.: 03/03	Rep. n. 58/2015	Prot. n. 11862	UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
------------------	-----------------	----------------	----------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Anna GUERRA				X
Francesco Santino LOBRIGLIO	X			
Orazio CANTONI	X			
Riccardo CUPPINI	X			
Ilario FAVARETTO	X			
Graziella MAZZOLI	X			
Nicola PANICHI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Paolo PASCUCCI	X			
Piero TOFFANO	X			
Flavio VETRANO	X			
Enrico MORONI	X			
Roberta BOCCONCELLI	X			
Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Salvatore RITROVATO	X			
Carmela NICOLETTI	X			
Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico D'Italia, intendono stipulare un accordo quadro avente l'obiettivo di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività dell'ISPRA possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai settori della raccolta e gestione dati geologici s.l., dello sviluppo della geologia applicata nell'ambito della difesa del suolo e delle collaborazioni su ricerche scientifiche e tecnologiche.

Con la stipula del suddetto accordo sono previste collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici e la possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca locali, nazionali e/o internazionali. Tali attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la convenzione quadro.

L'Università e l'ISPRA potranno inoltre stipulare accordi specifici, previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di formazione svolte dall'Università.

Promotore dell'accordo è il Prof. Mauro De Donatis, l'accordo non ha contenuto economico e ha durata di cinque anni dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per un ulteriore quinquennio.

Con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (ISPRA) n. 24/2015 del 26 marzo 2015 è stata approvata la proposta di stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico D'Italia.

Delibera n. **58/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 2/5

Occorre pertanto richiedere l'autorizzazione per la stipula della suddetta convenzione.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (ISPRA) n. 24/2015 del 26 marzo 2015;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico D'Italia nel testo qui di seguito riportato:

"CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE

Tra

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico d'Italia, di seguito denominato ISPRA, con sede in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, rappresentato dal Direttore del Dipartimento medesimo nella persona del dott. Claudio CAMPOBASSO, nato a Omissis il Omissis e domiciliato per la carica in Roma, Vitaliano Brancati n. 48, (d'ora innanzi denominato "ISPRA")

E

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, via Saffi, 2, C.F. n. 82002850418, P.I. 00448830414, rappresentata dal Rettore (d'ora innanzi denominata "Università")

PREMESSO CHE

con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante " Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell' INFS e dell' ICRAM;

con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell' APAT, dell'INPS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";

VISTE

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra della Vita e dell'Ambiente n.

Delibera n. **58/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 3/5

24/2015 del 26 marzo 2015 e la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo n. _____ del _____, con cui è stata approvata la presente convenzione;

- la disposizione n. _____ del _____ del D. G. di ISPRA che approva la presente convenzione e delega il dott. Campobasso a rappresentarlo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità della convenzione

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e formazione dell'Università e dell'ISPRA possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- 1) Raccolta e gestione dati geologici s.l.,
- 2) Sviluppo della geologia applicata nell'ambito della difesa del suolo,
- 3) collaborazioni su ricerche scientifiche e tecnologiche.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

- 1) La collaborazione, potrà riguardare:

- A) attività di collaborazione scientifica;
- B) attività di ricerca, consulenza e/o formazione.

A) – Collaborazione scientifica.

L'università e l'ISPRA favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca locali, nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo e di ISPRA, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di collaborazione scientifica dovranno essere conformi ai regolamenti vigenti dell'Università e di ISPRA.

B) – Attività di ricerca, consulenza e formazione.

L'Università e l'ISPRA potranno stipulare accordi specifici previa autorizzazione degli organi competenti dell'Ateneo e di ISPRA, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di formazione svolte dall'Università;

Per quanto non indicato dalla presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione dovranno essere conformi ai regolamenti vigenti dell'Università e di ISPRA.

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e l'ISPRA si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Articolo 4 – Referenti della convenzione

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il **Prof. Mauro De Donatis**.

Delibera n. **58/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 4/5

ISPRA indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il o suo delegato (.....).

Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolte in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per l'università e per l'ISPRA di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Contraente per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

L'ISPRA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7 – Durata della convenzione e facoltà di recesso

La presente convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata, alla scadenza, per un ulteriore quinquennio.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi prima della scadenza di ciascun anno; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi.

Articolo 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia, le parti esperiranno in via preliminare un tentativo di definizione bonaria. Qualora non si raggiungesse un accordo bonario tra le parti, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 10 – Registrazione e spese

Il Presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione e di bollo saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Urbino, _____

Per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Per ISPRA

Delibera n. **58/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 5/5

Il Rettore

.....

***Il Direttore del Dipartimento di Difesa
del Suolo***

.....”